

# IL COORDINATORE: DAL SUPERGARANTE ALL'ART.97



Collegio dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della Provincia di Siena


## CONFRONTI "DI" SICUREZZA

DANILO G.M. DE FILIPPO

VS

CLAUDIO MARINANGELI





*“Conosco la metà di voi soltanto a metà e nutro, per meno della metà di voi, metà dell'affetto che meritate.”*

(Bilbo Baggins: “Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’anello”; p. 57, Rusconi)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA



# La sicurezza sul lavoro

Anni '50 filosofia  
protezionistica

Anni '70 psicologia  
della prevenzione

Anni '90 filosofia  
della tutela  
anticipata e  
partecipata

Il "padrone"

La società

I super garanti

I "debitori"

## **DIRECTIVE 92/57/EEC - TEMPORARY OR MOBILE CONSTRUCTION SITES**

OF 24 JUNE 1992 ON THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS AT TEMPORARY OR MOBILE CONSTRUCTION SITES

### Article 3

Appointment of coordinators — Safety and health plan — Prior notice

1. The client or the project supervisor shall appoint one or more coordinators for safety and health matters, as defined in Article 2 (e) and (f), for any construction site on which more than one contractor is present.

Ieri

Coordinatori  
per la  
sicurezza

Committente

Imprese e lavoratori

Oggi

Committente

Impresa  
affidataria

Coordinatore

Imprese e  
lavoratori



# GLI OBBLIGHI

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI



---

Al comma 1, lettera a), l'art.92 indica che, “durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori”:

*verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*

---

Il CSE, in sostanza, dovrà vigilare affinché quanto riportato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto in fase progettuale o già oggetto di eventuali aggiornamenti), venga puntualmente rispettato dalle imprese, onde evitare che anche la più piccola deviazione da quanto contenuto nel documento possa poi portare, per una sorta di effetto domino, ad un distacco irreversibile tra l’evoluzione del cantiere e le misure prevenzionistiche a tutela dei lavoratori.

---

Il legislatore, naturalmente, rimanda alla professionalità ed alle capacità del coordinatore, la scelta degli strumenti più opportuni e delle azioni da adottare per l’ottenimento dei risultati desiderati (**opportune azioni di coordinamento e controllo**).

---

Alla **lettera b)**, il comma I dell'art.92 recita che, sempre “durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori”:

**verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma I, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;**

Il CSE rappresenta, contemporaneamente, un terminale e un trasmittente di questi messaggi. Egli esamina accuratamente i Piani Operativi di Sicurezza delle imprese al fine di verificare che:

siano **coerenti** al PSC e che, dunque, la loro redazione sia avvenuta con specifica attinenza al cantiere a cui si riferiscono i lavori;

rappresentino la **complementarità** del PSC e, quindi, ne siano il **completamento** circa i rischi, propri dell'impresa e non soggetti ad eventuali interferenze, che non sono, e non dovevano esserlo, contenuti all'interno del PSC stesso;

contengano i **dettagli** circa le modalità, le procedure e le attrezzature con cui l'impresa intende attuare ciò che, comunque, il CSE ha già prescritto nel PSC.

Fatte le dovute valutazioni sui POS delle imprese partecipanti alle lavorazioni, il Coordinatore procede all'**aggiornamento** del PSC, sia in funzione del naturale evolversi dell'attività, ma anche rispetto all'eventualità in cui le **proposte dell'impresa** risultino migliorative nell'azione prevenzionistica ed, in quel caso, provvede a che, anche le altre imprese esecutrici, procedano ad una **revisione** del loro documento di sicurezza.



---

## Alla lettera c), il CSE

*“organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.*

---

Anche in questo dettato normativo si rileva chiaramente la responsabilità organizzativa che deve caratterizzare la figura del Coordinatore in fase d’esecuzione. Egli è, sin dall’inizio, l’unico soggetto ad avere in mente l’intero scenario produttivo, organizzativo e prevenzionistico dell’opera in costruzione.

---

Tali informazioni, fondamentali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, devono essere trasmesse, mediante **riunioni, incontri e verbalizzazioni congiunte**, a tutti i soggetti operanti all’interno del cantiere, affinché tra tutti questi si instauri un rapporto di coordinamento e di cooperazione reciproca e si crei un regime di ordine e di rispetto delle procedure operative.

---

---

Con la  
**lettera d)**,  
del comma  
I, al  
coordinatore  
è affidata una  
missione di  
tipo *sociale*:

dovrà, infatti, verificare ***“l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”***.

Il coordinamento richiesto si esplicherà principalmente attraverso l’esecuzione di riunioni e di sopralluoghi in cantiere con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori territoriali (RLST).

All’interno delle riunioni si procederà, nel pieno rispetto dei ruoli e dei compiti, a valutare lo stato di avanzamento dei lavori, l’applicazione dei contenuti del PSC e dei POS e l’applicazione di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

---

Alla **lettera e)**, si legge che il coordinatore

**“segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti”**. Per effetto di questo dispositivo, qualora il CSE dovesse riscontrare irregolarità da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi è obbligato a darne comunicazione al committente proponendo a questi, a seconda della gravità delle inosservanze riscontrate:

*la sospensione dei lavori (integralmente o limitatamente, a seconda delle conseguenze di rischio);*

*l’allontanamento dell’impresa (sino, eventualmente, al ripristino delle condizioni di legalità);*

*la risoluzione del contratto.*

Quest’ultima, estrema ipotesi, rientra a pieno titolo nel potere (e nel dovere) giuridico del coordinatore. Non bisogna dimenticare, infatti, che, secondo quanto già argomentato nei capitoli precedenti, **“il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto”** [art. 100 co.2 d.lgs.n.81/08], con l’ovvia conseguenza che una mancata applicazione delle prescrizioni impartite all’interno del documento, costituisce **anche** un’inadempienza contrattuale (oltre, ovviamente, ad un reato contravvenzionale).

Il punto di rottura si manifesta “nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione”, poiché, in questo caso, il coordinatore sarà **obbligato per legge** (a rischio di risponderne penalmente) a segnalare l’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti, che adotteranno i dovuti provvedimenti.

- Per capire quanto sia gravoso questo disposto, non si dimentichi che il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è un soggetto nominato (e retribuito) dal committente o dal responsabile dei lavori.
- Si può ben comprendere, allora, quanto questa parte della norma sia stata oggetto di perplessità e attacchi da parte degli ordini professionali che hanno più volte evidenziato come il CSE si ritrovi ad essere “incastrato” tra i doveri di fedeltà e lealtà nei confronti del soggetto che gli ha conferito l’incarico e le responsabilità penali connesse al mancato rispetto dell’obbligo giuridico.

Occorre rammentare, però, che i “cantieri temporanei o mobili” sono oggetto, nell’ordinamento normativo nazionale, di atteggiamenti di *super-garanzia*, per effetto dei quali, di fronte al *vulnus* di un committente poco sensibile alla tutela prevenzionistica, il legislatore ha ritenuto opportuno *richiamare a sé* le figure poste a garanzia di questi principi, anche a rischio di ingenerare un *punto di non ritorno* tra i principali attori del cantiere.

---

**Alla lettera  
f) del comma  
1, d.lgs. n.  
81/08, è  
sancito che il  
coordinatore**

**“*sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate*”.**

Si è detto in precedenza che, laddove il CSE verifici irregolarità da parte delle imprese, ha l’obbligo di proporre al committente, in alternativa ad altre soluzioni, la sospensione dei lavori.

Con i contenuti della lettera f), la norma ha voluto munire il coordinatore di un potere decisionale più vasto e di una piena *autonomia* da adottarsi tutti quei casi in cui la gravità o l’imminenza del pericolo siano tali da rendere inconciliabile l’attesa di un’esplicita autorizzazione da parte del committente.

In questi casi il CSE è obbligato ad applicare il provvedimento di sospensione delle lavorazioni e, solo successivamente, a fornirne notizia e motivazione al committente.

---



# LA GIURISPRUDENZA

DAL “VIGILANTES” ALLA VIGILANZA “ALTA”



# IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

*Cassazione Penale Sez. IV – 3 ottobre 2008 – n.38002 – Campanato – “Sull’obbligo di sospendere i lavori”*

- le responsabilità del titolare di un'impresa appaltatrice e del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in merito all'infornio mortale occorso in un cantiere edile ad un marmista incaricato di pavimentare i rampanti di una scala .....
- La colpa addebitata al titolare dell'impresa fu quella di non aver installato parapetti di protezione lungo la scala in costruzione e al secondo di avere redatto un piano di sicurezza privo dei requisiti previsti, .....per non aver curato la cooperazione ed il coordinamento delle attività della impresa e dei lavoratori autonomi, per non avere contestato all'impresa ed ai sopra citati lavoratori le inadempienze in materia di sicurezza segnalandole al committente, per non avere fatto sospendere la pavimentazione della scala, pur essendo evidente il pericolo per l'assenza dei parapetti.
- La Corte d'Appello aveva affermato che i compiti del coordinatore codificati dal legislatore **“dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori.”**
- Il Coordinatore propone ricorso in Cassazione affermando che non sarebbe colui dal quale si può esigere *“una funzione di quotidiano e costante presidio del cantiere e, di conseguenza, addebitare la culpa in vigilando per qualsiasi violazione che invece è da riferire ai datori di lavoro, dirigenti e preposti (linea organizzativa dell'impresa)”*; al coordinatore spetterebbe soltanto *“...un'attività di coordinamento dei diversi soggetti (ove presenti) in cantiere per rendere attuali e coerenti le prescrizioni pianificate in sede di progettazione ...”*.
- La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (e pur ammettendo la non necessaria costante presenza del coordinatore), affermando come correttamente il giudice di merito avesse individuato gli estremi della responsabilità del coordinatore *“nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto dal d.lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a) e f), come modificato dal d.lgs. n. 528 del 1999 [oggi art.92, comma 1, lett. a) e f), d.lgs. n. 81 del 2008]”*.

# IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

## *Cassazione Penale Sez. IV – 7 maggio 2010 – n.17576 – Campanato – “Sull’obbligo di sospendere i lavori”*

- Un operaio precipita, da un'altezza di circa 6-7 metri, mentre è intento a lavori di copertura del tetto di un capannone, senza disporre ed utilizzare cinture di sicurezza o altri presidi antinfortunistici. Il cantiere fa capo a una società immobiliare, che aveva concordato con il comune la lottizzazione dell'area ed aveva nominato un ingegnere quale coordinatore per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori. I lavori erano stati affidati ad una impresa, che li aveva subappaltati, quanto al montaggio dei fabbricati in calcestruzzo, ad una ditta e, quanto alla copertura, ad altre due imprese, la prima delle quali, a sua volta, aveva subappaltato la copertura del capannone ad altra ditta (di cui l'infortunato era dipendente pur in mancanza di formale assunzione), senza che il relativo contratto venisse portato a conoscenza del coordinatore, che aveva continuato ad ignorarne la presenza in cantiere.
- Nel confermare la condanna del coordinatore, la Sez. IV osserva che l'obbligo imposto al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate *“non è avulso dall'intero contesto della generalità degli obblighi assegnati al coordinatore per l'esecuzione di lavori, indicati nelle altre lettere della stessa norma, ma, al contrario, con essi si coniuga”*, e che *“il pericolo grave ed imminente ben può, quindi, scaturire, e di norma scaturisce, dalla doverosa attività di verifica delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, delle misure eventualmente dirette a migliorare la sicurezza nel cantiere”*. Rileva che, *“in occasione di un (precedente) sopralluogo, l'imputato avrebbe dovuto agevolmente accorgersi, visivamente, della mancata predisposizione dei 'punti che dovevano costituire idoneo sostegno' per l'apposizione e l'utilizzo delle cinture di sicurezza, e quindi della 'visibile' mancanza della 'predisposizione delle misure precauzionali”*.



# IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cassazione Penale Sez. IV – 7 maggio 2010 – n.17576 – Campanato – “Sull’obbligo di sospendere i lavori”**

- Ne desume che *“da tanto insorgeva, evidentemente, un ‘pericolo grave ed imminente’, cioè la concreta possibilità che i lavoratori attendessero agli ulteriori lavori programmati senza la dovuta predisposizione di quella necessaria misura di sicurezza, con grave pericolo per la loro incolumità, donde, conseguentemente, la ritenuta necessità di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, come recita la norma”*. Viene rilevato, ancora, che *“nulla era stato in proposito verificato dall’imputato e nulla dice in tal senso il verbale d’ispezione, essendosi egli limitato alla generica raccomandazione di sospendere i lavori in caso di maltempo o scarsa visibilità”*.
- Considerato *“irrilevante in proposito l’‘invisibilità’ della ditta di cui l’infortunato era dipendente, giacché, in sostanza, quella situazione inadempitiva e di pericolo era oggettivamente ravvisabile, essendo, appunto ‘visibile’, e quindi ben oltre ogni possibile ulteriore accertamento circa la riferibilità della situazione al soggetto tenuto ad ovviarvi, considerandosi, altresì, che coordinamento avrebbe in ogni caso dovuto riguardare la sicurezza dei dipendenti impegnati eventualmente in quota”*.
- Conclude che il coordinatore *“avrebbe dovuto rendersi avveduto che non era visibile la predisposizione delle misure precauzionali, con riferimento ai punti che dovevano costituire idoneo sostegno, secondo il suo stesso PSC, alla voce procedure specifiche, e non aveva esercitato nessun potere impeditivo della prosecuzione dei lavori prima che quella situazione di pericolo venisse idoneamente affrancata: e proprio dalla prosecuzione dell’attività lavorativa senza la mancata predisposizione di quelle misure di sicurezza è dipeso il verificarsi dell’evento lesivo”*.

# IL COORDINATORE

Cassazione Penale Sez. IV – 13 maggio 2010 – n.18149 – Marzano – “Sulla vigilanza ‘alta’ e sulla presenza fisica del Coordinatore”

- la funzione di vigilanza del coordinatore è da considerarsi “alta” e non deve essere confusa con quella “operativa” demandata al datore di lavoro.
- “Tanto è vero – afferma la Corte – che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Quindi il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo”

# L'AGGIORNAMENTO DEL PSC

## Cassazione Penale Sez. IV – 8 aprile 2010 – n.13236 – Rizzo – “Sull’obbligo di aggiornamento del PSC”

- Trattavasi della responsabilità per negligenza e violazione di norme antinfortunistiche del coordinatore per l'esecuzione dei lavori commissionati da un'impresa che aveva appaltato ad altra ditta la realizzazione di uno scavo largo circa 40-45 cm. e profondo cm. 120/130, necessario per la posa in opera di una condotta idrica.
- Il coordinatore venne accusato di aver cagionato la morte dell'operaio, messo a lavorare, con pala e piccone, ad uno scavo di m. 1,70 di profondità e di m. 1,60 di larghezza senza tener conto della natura del terreno di riporto, privo di aderenza in quanto addossato ad un muro di cemento armato, che non garantiva adeguata resistenza.
- Circostanza questa che rendeva indispensabile provvedere all'esecuzione di opere di sostegno nell'ambito di un piano di sicurezza che andava rinnovato in ragione della necessità, appena emersa (per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque fognarie) di effettuare scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti.
- In tale condizione di rischio, il lavoratore era rimasto travolto dal terreno soprastante, franatogli improvvisamente addosso mentre, dal fondo dello scavo, si stava accingendo a salire in superficie, ed era deceduto per compressione della gabbia toracica.
- Il coordinatore, condannato nei due precedenti gradi di giudizio, aveva proposto ricorso in Cassazione, ma la Corte aveva rigettato affermando che: *“Il giudice del gravame ha correttamente rilevato come dall'imprevista presenza, sul posto ove dovevano essere posizionati i tubi della rete idrica, della rete fognaria, e dunque dall'interferenza delle due condotte, che imponeva di modificare l'originario piano di lavoro e di adattarlo alla nuova situazione, nascesse il dovere dell'imputato, in ragione della qualifica ricoperta, di rielaborare il piano di sicurezza in vista dell'esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo, in relazione alla quale si rendeva necessario l'intervento manuale dei lavoratori in fondo alla trincea già realizzata con i mezzi meccanici.*
- *Davanti all'evidente aumento del rischio - che nasceva dalla previsione di un abbassamento di quota dello scavo, e quindi della sua profondità, e dalla necessaria, e non prevista, originariamente, presenza di operai al fondo dello stesso, nella zona di intersezione delle due condotte, oltre che dalla natura del terreno sul quale si andava ad operare, rimaneggiato e di riempimento della vecchia trincea - l'imputato, in violazione di precise norme antinfortunistiche, ha ommesso di predisporre un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di prevedere interventi sul piano della sicurezza in grado di evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori di scavo, anche di quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi.*
- *A fronte di tale condotta gravemente omissiva, giustamente il giudice del gravame ha ritenuto del tutto priva di rilievo, nei termini ritenuti dall'imputato, la decisione della vittima di risalire sul piano di campagna utilizzando una via diversa da quella da altri seguita; tale via, peraltro, mai concretamente interdetta.”*

# IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

*Cassazione Penale Sez. IV – 4 gennaio 2011 – n.115 – Morgigni – “Sulla posizione di garanzia e sui doveri del Coordinatore”*


- Sui doveri del Coordinatore, previsti dall'art.92, è intervenuta la **sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 04 gennaio 2011, n. 115** esaminando la responsabilità per il reato di omicidio colposo in danno di un operaio e per il reato di lesioni colpose gravi in danno di un altro operaio; entrambi stavano lavorando ad un'altezza di 27 metri quando, a causa del crollo del ponteggio in fase di smontaggio per il completamento delle opere di costruzione, precipitavano al suolo con le conseguenze descritte.
- I giudici di merito hanno affermato la responsabilità del legale rappresentante della società appaltatrice, del capocantiere della medesima società appaltatrice, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e del titolare della ditta cui erano stati subappaltati i lavori di montaggio e smontaggio del ponteggio oltre che datore di lavoro dell'operaio deceduto.
- A tutti era stato contestato di aver consentito ai due lavoratori infortunati di operare su un ponteggio insicuro per l'insufficienza dei punti di ancoraggio contribuendo così al crollo e agli eventi dannosi verificatisi.
- Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso solo il Coordinatore per la sicurezza ed il datore di lavoro dell'operaio deceduto.
- Nel dispositivo di sentenza la Corte ha voluto affermare che **“non possono sussistere dubbi sull'esistenza di un'autonoma posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori anche se è condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui non rientrava tra i suoi obblighi quello di una continua presenza in cantiere. Ma non è questo l'addebito su cui i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità: il crollo del ponteggio non è infatti avvenuto per un'improvvisa e casuale condotta di una delle persone operanti nel cantiere ma per la totale inidoneità del ponteggio sia nella fase della progettazione che dell'esecuzione.”**
- **“Quanto alle condotte addebitate al ricorrente i giudici di merito hanno congruamente motivato sull'inadempimento da parte sua degli obblighi su di lui incombenti per non avere egli verificato la corretta applicazione del piano per la sicurezza, per non avere segnalato le palesi inadempienze (la cui esistenza nessuno dei ricorrenti contesta) e per non avere disposto la sospensione dei lavori in presenza di plateali violazioni delle norme di prevenzione in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori che operavano in altezza.”**

## L'AGGIORNAMENTO DEL PSC

### *Cassazione Penale Sez. IV – 29 marzo 2011 – n.12703 – Morgigni – “Sugli obblighi del Coordinatore e sull’aggiornamento del PSC”*

- a proposito della responsabilità per infortunio di un operaio che, mentre procedeva al carico delle macerie provenienti da lavori di demolizione di un edificio, per convogliarle poi nel furgone sottostante, perdeva l'equilibrio cadendo dall'impalcatura nel cassone del furgone e riportando un politraumatismo con frattura tempo-parietale a seguito del quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
- Con questa sentenza, la Cassazione ha anche affrontato l'argomento della necessità di sottoporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento a periodici aggiornamenti, anche *in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute* [art.92].
- La realtà di numerosi cantieri edili, purtroppo, è quella in cui, prima dell'inizio dei lavori, viene realizzato un PSC che, per quanto possibile, racchiude un progetto preliminare di sicurezza in cantiere.
- Il cantiere, però, è un ambiente in continua evoluzione e caratterizzato da fattori d'influenza estremamente variabili (ramificazione degli appalti, condizioni meteorologiche, varianti in corso d'opera, etc.) per cui è evidente che tra la fase di progettazione della sicurezza e quella di concreta predisposizione e verifica, lo scenario del cantiere ha subito un'inevitabile mutazione che rende necessaria, dunque, anche una verifica dei rischi ed un aggiornamento del PSC.

# STATISTICHE – REGIONE TOSCANA





# IL RUOLO NUOVO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

# IL RUOLO NUOVO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Con specifico parere del 22 luglio 2010, l'Autorità di Vigilanza è intervenuta circa le obbligazioni in materia antinfortunistica riferite all'impresa affidataria, specificando che

- *“il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di **verificare concretamente** in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. **Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere**, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori”.*



# IL RUOLO NUOVO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

La sentenza n.25529 del 5 luglio 2010, Cassazione Penale, ha confermato il ruolo di garanzia affidato all'impresa affidataria, ponendola in una posizione *equipollente*, in tutto e per tutto, a quella dello stesso coordinatore per la sicurezza.

- ***“(...) l'impresa affidataria per non aver vigilato sulla sicurezza dei lavoratori delle imprese subappaltatrici nei confronti delle quali la stessa, per norma, assume una posizione di garanzia”.***

# IL RUOLO NUOVO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Sentenza 13 aprile 2011, n. 15000, Sez. IV, Cassazione penale

- *“egli, quale titolare di autonoma posizione di garanzia - rivestendo, per quanto sopra detto, la veste di datore di lavoro anche verso i dipendenti della ditta subappaltatrice - aveva quindi l’obbligo di vigilare che i lavoratori adottassero in concreto le misure di sicurezza”*


# IL RUOLO NUOVO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Sentenza n. 14527, 11 aprile 2011, Sez. IV, Corte di Cassazione penale

- *“la posizione di garante della sicurezza, che l’ordinamento addossa all’impresa affidataria, non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma si estende alle persone estranee all’ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità”.*

# IL DECRETO INTERMINISTERIALE SUI DOCUMENTI SEMPLIFICATI

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



# L'IMPRESA AFFIDATARIA "PURA"

- 1 • Può avere un'iscrizione alla CCIAA non coerente con l'opera
- 2 • Non partecipa con **proprio personale** alla realizzazione dell'opera
- 3 • Non partecipa con **macchine, attrezzature e apprestamenti** alla realizzazione dell'opera
- 4 • Coordina le attività di cantiere sotto l'aspetto organizzativo, del controllo e della cooperazione tra le imprese

## ***Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria***

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria *verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.*

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'*ALLEGATO XVII.*

## L'ART. 97

# Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

### 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

# L'ART. 95 - MISURE GENERALI DI TUTELA

I. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico *degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro* degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e *il coordinamento* tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.



## L'ART. 96 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

I. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'*ALLEGATO XIII*;
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

## L'ART. 97

### Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

## L'ART. 97 – QUALE FORMAZIONE?

### Dal dizionario Hoepli

**adeguato**

[a-de-guà-to]

*agg.* (part. pass. di *adeguare*)

Conveniente, adatto

|| **Proporzionato**, giusto

|| SIN. *corrispondente, idoneo*

## L'ART. 97 – QUALE FORMAZIONE?

In assenza di specifiche disposizioni di legge, si ritiene che la formazione di questi soggetti debba rintracciarsi negli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011

- Capacità di valutare il rischio
- Capacità organizzative e di coordinamento

# L'ART. 97 – QUALE FORMAZIONE?



# LA GERARCHIA DEL CANTIERE

